



SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

LINEE GUIDA SUI CULTORI DELLA MATERIA

Art.1 – Funzioni del cultore della materia

1. Per cultori della materia si intendono esperti e/o studiosi, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e competenze.
2. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia non comporta alcun obbligo e non dà diritto ad alcun compenso;
3. È escluso lo svolgimento, con la sola qualifica di cultore della materia, di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti).

Art. 2 – Procedure di attribuzione e revoca della qualifica

1. La richiesta di attribuzione della qualifica di cultore della materia deve essere avanzata da uno o più docenti titolari di un corso di insegnamento con il consenso dell'interessato. La richiesta deve essere accompagnata dal curriculum dell'interessato stesso.
2. L'attribuzione della qualifica viene deliberata dal Consiglio del Corso di studio di riferimento dell'insegnamento il cui titolare avanza la richiesta.
3. Il Consiglio del Corso di studio può, con delibera motivata, revocare l'attribuzione della qualifica di cultore della materia.

Art. 3 – Requisiti ed incompatibilità

1. Sono requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di cultore della materia:
 - a) una comprovata competenza nella materia, dimostrabile anche attraverso pubblicazioni scientifiche.
 - b) alternativamente:
 - l'aver conseguito da almeno due anni un diploma di laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente
 - l'essere iscritti a un Dottorato di ricerca
2. È incompatibile con la qualifica di cultore della materia intrattenere o avere intrattenuto nell'anno precedente rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui i rapporti di cui sopra sorgessero dopo la nomina a cultore della materia, è fatto obbligo al cultore stesso di rinunciare alla nomina e di comunicare, immediatamente e in forma scritta, l'insorgere di tale situazione di incompatibilità al Presidente della Scuola affinché provveda alla cancellazione dall'elenco di cui all'art. 6.

Art. 4 – Durata e rinnovo

La qualifica di cultore della materia è rinnovata tacitamente ogni anno su delibera del consiglio di Corso, salvo diversa comunicazione di revoca da parte del docente proponente.

Art. 5 – Certificazioni

Il cultore può fare uso del titolo di “cultore della materia presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna” esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l’indicazione degli insegnamenti e del settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito.

Art. 6 – Elenco dei cultori della materia

1. L’aggiornamento periodico dell’elenco dei cultori della materia sarà effettuato a cura del Coordinatore del Corso di Studio e sarà pubblicato sul sito web del Corso di Studio e su quello della Scuola.
2. In tale elenco devono essere indicate, oltre alla generalità del cultore, il docente proponente, la data della delibera del Consiglio di Corso attributiva della qualifica, le eventuali proroghe richieste e le cessazioni.

Art. 7 – Norme transitorie ed entrata in vigore

1. I cultori della materia alla data di entrata in vigore delle presenti Linee guida continuano a svolgere le loro funzioni per l’anno accademico in corso.
2. È compito del Coordinatore redigere, entro un mese dall’approvazione delle presenti Linee guida, una lista dei cultori della materia che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1.
3. Le presenti Linee guida entrano in vigore all’atto della pubblicazione sul sito internet dell’Università